

ACCERTAMENTO DELL'ESERCIZIO EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E PREVALENTE DELLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 1 - Oggetto del regolamento. Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Ai fini del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense di cui al Titolo III, capo III, della legge.

Art. 2 - Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente

1. Il consiglio dell'ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'albo.

Proposte di modifica del Coordinamento:

- art. 2, comma 1, il riferimento agli abogadi iscritti ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n.96 appare superfluo. Si propone conseguentemente l'eliminazione dell'inciso da "anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n.96".
- art. 2, comma 1, si propone di aggiungere all'ultimo capoverso dell'art. 2, comma 1, dopo le parole "non è svolta" una specifica limitazione con riferimento ai soli requisiti delle lettere b) e c). Conseguentemente l'articolo andrà così riformulato **"La verifica di cui al periodo precedente non è svolta, limitatamente ai soli requisiti indicati ai punti b) e c) del comma 2, per un periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'albo."**

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 1 dell'Ordine di Como:

forse 5 anni sono troppi e potrebbero essere ridotti a 3.

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;

Proposte di modifica del Coordinamento:

- art. 2, comma 2 lettera b); si chiede di chiarire che l'utilizzo dei locali può essere anche presso altro avvocato e pertanto dopo la parola locali aggiungere le parole **" , anche presso altro avvocato, "**
- art. 2, comma 2, sostituire la parola "corrisposto" con **"essere in regola"**, potendo l'avvocato avere chiesto ed ottenuto una "rateizzazione", ad esempio a Cassa Forense, del dovuto.

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 2 lett. c) dell'Ordine di Como:

vista la nozione lata del termine "affari" (v. relazione), si propone l'aumento ad almeno 10 affari per anno (solare?) e si propone l'eliminazione della parte **"anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista"**, in quanto consente una facile elusione della regola e delle finalità dell'art. 21 della legge professionale e del Regolamento;

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 2 lett. c) dell'Ordine di Cremona:

eliminare **"anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista"**.

Se può essere vero quanto si dice nella Relazione illustrativa circa la valutazione e la rilevanza

dell'attività svolta dai giovani avvocati quali collaboratori di avvocati più anziani, è facile la elusione della norma, poiché la previsione si riferisce a tutti gli avvocati e, per i primi cinque anni di attività professionale, la verifica di cui al Decreto in discussione già non è prevista. Sono quindi d'accordo sul punto con l'Avv. Patelli.

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 2 lett. c) dell'Ordine di Bergamo:

ha trattato almeno 5 affari per ciascun anno, NON NECESSARIAMENTE NUOVI MA ANCHE PROSECUZIONI DI AFFARI INIZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista.

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge;

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 2 lett. f) dell'Ordine di Como:

si dovrebbe precisare che la polizza assicurativa deve essere idonea e quindi avere le condizioni essenziali e i massimali minimi di cui all'art. 12, comma 5, della legge professionale (una volta emesso il regolamento ministeriali ivi previsto) oppure quindi far riferimento all'intero art. 12 della legge professionale;

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 2 lett. f) dell'Ordine di Bergamo:

si osserva che l'art.12 comma 1 della L247/12 non è ancora entrato in vigore, quindi è preferibile specificare che la previsione decorrerà dall'entrata in vigore della norma richiamata.

g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell'ordine;

Proposte di modifica del Coordinamento:

Pertanto le lettere g) ed f) andrebbero così riscritte ¹:

“g) di essere in regola con il versamento dei contributi dovuto al COA

h) di essere in regola con la posizione contributiva con riferimento ai contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.”

h) ha corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al comma 2, lettera g), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.

Proposte di modifica del Coordinamento:

- art.2, comma 4, va corretto il riferimento alla lettera g) dovendosi correttamente intendere il riferimento alla lettera f). Il secondo periodo andrà pertanto così riformulato “l'obbligo di cui al

¹ Si evidenziano con riferimento alle lettere g) ed h) dell'art. 2 le seguenti problematiche:

- **con riferimento alla lettera g):** il requisito è già autonomamente sanzionato con la sospensione amministrativa dall'albo dall'art. 29 comma 6 della L. 247/12: potrebbe pertanto configurarsi illegittimo prevedere nel regolamento una sanzione più grave rispetto a quanto prevista dalla norma primaria:

- **con riferimento alla lettera h)** ferma restando la obbligatorietà del pagamento dei contributi previdenziali, e l'impossibilità di rimanere iscritti all'Albo in caso di mancata contemporanea iscrizione a cassa forense, l'obbligo trova già la sua sanzione nella previsione del codice deontologico, che commina la censura: potrebbe pertanto configurarsi illogico prevedere nel regolamento una sanzione più grave; inoltre la previsione potrebbe porsi in contrasto con il comma 16 dell'art. 17 della L. 247/12.

comma 2, lettera **f**), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 247/2012".

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 4 dell'Ordine di Como:

il richiamo dell'art. 12, comma 5 della legge professionale riguarda evidentemente la lettera f (e non la lettera g) del presente articolo, comma 2 e comunque qui è fuori posto e andrebbe inserito proprio alla lettera f del comma 2 (come del resto già osservato a proposito di tale disposizione); a proposito della prova dei requisiti, può star bene l'autocertificazione, salvo che per il requisiti di cui alla lettere c (sarebbe utile un certificato della cancelleria per gli "affari" giudiziali e i mandati dei clienti per gli "affari" stragiudiziali) e f (produrre copia della polizza);

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Proposte di modifica del Coordinamento:

- art. 2, comma 5. Si propone di integrare il comma con la seguente ed ulteriore disposizione "**è consentito al COA in sede di accertamento di chiedere a terzi, compresi enti pubblici o istituzionali, ogni informazione necessaria al controllo sulla posizione dell'iscritto**".

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 5 dell'Ordine di Como:

sarebbe opportuno che tali modalità già siano stabilite in questa sede e non rimandate a successivo regolamento (regolamento del regolamento).

Art. 3 - Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni

1. La cancellazione dall'albo è disposta quando il consiglio dell'ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2. Il consiglio dell'ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall'albo invita l'avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

2. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all'interessato.

3. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge nr. 247 del 2012.

4. Il consiglio dell'ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

Proposta di modifica dell'art. 3 del Coordinamento:

Si propone di inserire dopo il comma 2, all'avvocato che ne faccia richiesta, di poter sanare la propria omissione entro un termine non superiore a quattro mesi. Tale possibilità di sanatoria è consentita per una sola volta nell'arco dello svolgimento della professione. L'articolo andrà così riformulato "**l'avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente. L'avvocato che ne faccia richiesta potrà sanare la propria omissione entro un termine non superiore a quattro mesi. Tale possibilità di sanatoria è consentita per una sola volta nell'arco dello svolgimento della professione**".

Art. 4 - Nuova iscrizione all'Albo

1. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti

2. L'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Proposte di modifica dell'art. 4 del Coordinamento:

Si rileva l'incongruenza tra la disposizione che impone un lasso di tempo di 12 mesi dalla delibera di cancellazione e la reiscrizione e la relazione ministeriale che indica il tempo di 12 mesi quale tempo necessario per la regolarizzazione della posizione. Si evidenzia, infatti, che la cancellazione di un avvocato pregiudica al medesimo di esercitare e pertanto di trattare i 5 affari o regolarizzare il proprio aggiornamento professionale. Si propone pertanto l'eliminazione dell'art. 4, comma 2 e di ridurre il periodo da dodici a sei mesi. Si propone pertanto la seguente formulazione dell'art. 4 ***“L'avvocato cancellato dall'albo, nei casi previsti dal presente regolamento, può essere iscritto non prima di sei mesi dall'avvenuta cancellazione e se in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 Legge n.247/2012”***

Proposte di modifica dell'art. 4 comma 2 dell'Ordine di Como:

la “sospensione” di 12 mesi si risolve in una sanzione di dubbia legittimità ed equità (sotto quest'ultimo profilo, si pensi ai casi di immediato raggiungimento del numero minimo di affari o di subitanea ottemperanza agli obblighi formativi).

Proposte di modifica dell'art. 4 comma 2 dell'Ordine di Bergamo:

si suggerisce di consentire la nuova iscrizione decorsi 6 MESI, anziché 1 anno, dalla delibera di cancellazione.

Proposte di modifica dell'art. 4 dell'Ordine di Milano:

- comma 1: l'avvocato cancellato dall'albo nei casi previsti dall'art. 2 comma 2 lett. a), b), c) ed e) non può esservi nuovamente reiscritto prima che siano trascorsi 6 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva;
- comma 2: nel caso in cui l'avvocato, precedentemente cancellato per mancanza di requisiti ex art. 2 lett. a), b), c) ed e) e reiscritto, venga nuovamente trovato senza i predetti, i termini ex art. 4 comma 1 vengano raddoppiati.

Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Osservazioni generali dell'Ordine di Como:

Manca – e lo è deliberatamente (v. relazione) – l'indicazione delle eccezioni di cui ai commi 6 e 7 della legge professionale, ma sarebbe utile, per completezza, inserirle, il che è facilmente realizzabile tramite un rimando alla legge professionale (fonte primaria).

REGOLAMENTO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE, LE PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell'Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dall'entrata in vigore di cui all'articolo 9. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Proposte di modifica dell'art. 1 comma 2 dell'Ordine di Lecco:

"Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati dall'entrata in vigore di cui all'art.8".

Domande:

- Si conferma che la nuova disciplina del tirocinio si applichi solo agli iscritti al registro dei praticanti in data successiva all'entrata in vigore del regolamento?
- Il riferimento alla facoltà del praticante ad avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio sembra presupporre una previa iscrizione dello stesso nel registro dei praticanti, quindi come si deve procedere nel caso degli studenti dell'ultimo anno di corso di laurea magistrale in giurisprudenza?
- Si conferma che il tirocinio presso gli Uffici giudiziari debba essere effettuato previa convenzione tra il COA e l'Ufficio giudiziario e previa iscrizione del tirocinante presso il registro dei praticanti?

Proposte di modifica dell'art. 1 comma 2 dell'Ordine di Como:

- viene erroneamente richiamato l'art. 9 (inesistente), anziché l'art. 8.
- la norma dispone che "ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente": la normativa previgente (di rango regolamentare) si dovrebbe applicare solo agli aspetti oggetto del D.M. (definiti dall'art. 1, comma 1); gli altri aspetti saranno regolati dalla L.P. vigente.

Art. 2 - Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro.

1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.

Proposte di modifica all'art. 2 comma 1 dell'Ordine di Milano:

si propone di rendere incompatibile la previsione della possibilità del lavoro subordinato quando la pratica fosse compiuta per 12 mesi presso le previste scuole di specializzazione e ciò al fine di consentire l'effettività di apprendimento pratico della professione prevedendo il tempo pieno per i 6 mesi presso lo studio.

2. Se la verifica dà esito negativo, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei praticanti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio.

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Proposte di modifica dell'art. 3 comma 1 dell'Ordine di Lecco:

".....fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, secondo periodo".

Proposte di modifica dell'art. 3 comma 1 dell'Ordine di Como:

Viene erroneamente richiamato l'art. 7, comma 4 (inesistente), in luogo dell'art. 6, comma 4.

Proposte di modifica dell'art. 3 dell'Ordine di Bergamo:

Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, PREFERIBILMENTE QUOTIDIANA, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista per almeno VENTICINQUE ore settimanali, fermo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 secondo periodo.

Si suggerisce di integrare l'articolo 3 con la previsione di ulteriori modalità dello svolgimento del tirocinio: " LADDOVE LA PRATICA VENGA SVOLTA IN UNO STUDIO ASSOCIATO LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' POTRA' ESSERE SOTTOSCRITTA DA UN SOLO AVVOCATO, IN RAPPRESENTANZA DEGLI ALTRI ASSOCIATI, IL QUALE SARA' RESPONSABILE DEL PERIODO DI PRATICA ED ASSUME LA FIGURA DELL'AVVOCATO PRESSO IL QUALE LA PRATICA VIENE SVOLTA".

QUALORA IL PRATICANTE SI TRASFERISCA IN ALTRO STUDIO DEVE DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE ENTRO 15 GIORNI, UNITAMENTE ALLA NUOVA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'. IL PERIODO DI PRATICA SVOLTO NEL NUOVO STUDIO NON CERTIFICATO DALLA DICHIARAZIONE NON SARA' RITENUTO VALIDO AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA".

Art. 4 - Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea.

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio.

Proposte di modifica all'art. 4 dell'Ordine di Milano:

Si propone che il tirocinio all'estero possa protrarsi per un periodo superiore ai 6 mesi e che in tale ipotesi possa essere chiesta interruzione dello stesso ai sensi dell'art. 5 comma 2.

Art. 5 - Interruzione del tirocinio.

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. Può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; per sanzioni disciplinari inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso.

Proposte di modifica dell'art. 5 comma 2 dell'Ordine di Como:

si ritiene ragionevole introdurre la possibilità di interruzione del tirocinio anche nelle ipotesi di cui all'art. 21, comma 7 lettera c, L.P.

3. Il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

4. Se il Consiglio dell'Ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione. L'interessato deve essere sentito.

5. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione della istanza.

6. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione.

Proposte di modifica dell'art. 5 comma 6 dell'Ordine di Como:

si ritiene di dover specificare ed introdurre dopo l'incipit *"cessata la causa di interruzione"* le seguenti parole *"che dovrà essere tempestivamente comunicata dal tirocinante"*.

In relazione alla durata dell'interruzione due sono le possibili interpretazioni: interruzione a tempo indeterminato o durata massima di sei mesi (eccezion fatta per i casi di maternità, paternità e adozione per i quali dovrebbe trovare applicazione l'art. 21, comma 7 lett. a, L.P.; in effetti l'art. 41, comma 5, L.P. prevede che l'interruzione oltre sei mesi, senza giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti e, analogamente, l'art. 17, comma 10 lett. a, L.P. prevede la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi.

Lo schema del D.M. ha escluso l'ipotesi di ritenere "motivo giustificato" le ragioni di carattere personale, individuando tassativamente i casi di interruzione; in secondo luogo "il giustificato motivo" messo tra due virgole è da riferire al caso in cui l'interruzione si prolunghi oltre i sei mesi.

Pare più convincente la seguente interpretazione: l'interruzione può essere al massimo di sei mesi, salvo che sussista un giustificato motivo tra quelli tassativamente previsti dalla legge per prolungare tale periodo.

Proposte di modifica dell'art. 5 dell'Ordine di Bergamo:

Con riferimento all'art.5 si osserva che sarebbe preferibile prevedere anche le ragioni personali gravi e giustificate, quale causa della interruzione della pratica, anche accompagnate dalla previsione dell'audizione del tirocinante.

Si osserva inoltre che sarebbe opportuno determinare un periodo massimo di sospensione, salvo rivalutazione ed aggiornamenti sulla causa di sospensione. Al momento il termine dell'interruzione è rimesso alla cessazione della causa di interruzione, il che rende incerta la durata del periodo e soggettiva la valutazione della cessazione della causa.

Proposte di modifica all'art. 5 dell'Ordine di Milano:

Si ritiene che debba essere inserito un termine massimo di interruzione non superiore a un anno.

Art. 6 - Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica.

1. Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.

Proposte di modifica dell'art. 6 comma 1 dell'Ordine di Bergamo:

"Il consiglio dell'Ordine **PROMUOVE** e DI CONSEGUENZA **ACCERTA** la disponibilità tra gli iscritti...ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale". L'inversione dei termini viene proposta per evitare che il COA sia gravato dall'onere di accertare a priori la disponibilità di tutti gli iscritti ad accogliere il tirocinante.

2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al Consiglio dell'Ordine presso cui il praticante è iscritto.

4. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività.

Proposte di modifica dell'art. 6 comma 4 dell'Ordine di Bergamo:

“Il Consiglio...accerta, in particolare, che il tirocinante abbia assistito ad almeno 20 udienza per semestre, CHE POSSONO ESSERE NON PIU' DI DUE AL GIORNO E NON MENO DI DUE AL MESE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI MERO RINVIO E, IN OGNI CASO, DELLE UDIENZE CHE NON COMPORTANO DISCUSSIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE DI ALCUN GENERE, E ACCERTA CHE il tirocinante abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione dei pareri...”

Al termine del comma 4 si ritiene opportuno inserire che “AL PRATICANTE PUO' ESSERE RICHiesto DI SVOLGERE INCOMBENZE PRESSO LE CANCELLERIE O UFFICI, SE TALE ATTIVITA' E' PROPEDEUTICA E/O CONSEGUENTE E/O CONNESSA ALLA PRATICA FORENSE, PURCHE' DETTI INCARICHI NON DIVENTINO PREVALENTI E NEPPURE SISTEMATICI RISPETTO ALL'ATTIVITA' DI STUDIO”.

Proposte di modifica all'art. 6 dell'Ordine di Milano:

Si propone di prevedere che le udienze cui il tirocinante assiste siano udienze dello studio relative a procedimenti nell'ambito dei quali il praticante abbia collaborato allo studio della controversia.

Si propone di specificare che i colloqui debbano avvenire ogni 6 mesi.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. 6. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

Proposte di modifica dell'art. 6 comma 5 dell'Ordine di Como:

per quanto concerne l'informativa che il Consiglio territoriale dovrà dare si ritiene che lo stesso possa essere assolto con la relazione del Presidente nella quale potrà inserirsi un cenno in relazione alle attività di controllo svolte.

Art. 7 - Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato.

1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine: a) al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato; b) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

Proposte di modifica dell'art. 7 comma 2 dell'Ordine di Como:

l'articolo in esame (lett. a) sembra presupporre l'obbligo per il praticante di essere dotato di PEC. In realtà, l'obbligatorietà della PEC è requisito previsto nello schema di D.M. sul controllo dell'effettività dell'esercizio della professione esclusivamente per gli avvocati.

Per questo motivo si propone l'introduzione nello schema di decreto di sistemi alternativi per comunicare con il praticante, qualora non sia dotato di PEC (posta elettronica non certificata, fax, racc. a.r.).

3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il praticante avvocato assume avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola <<praticante>> avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Domande dell'Ordine di Lecco:

- Si conferma che il c.d. tirocinio sostitutivo si applichi solo a coloro i quali si siano iscritti al registro dei praticanti in data successiva all'entrata in vigore del regolamento? Mentre per quelli che già erano iscritti prima della predetta data, potranno chiedere l'abilitazione secondo la normativa previgente?
- Si conferma che per tirocinio sostitutivo si debba intendere che il praticante abilitato possa seguire anche pratiche proprie, purché sotto il controllo e la responsabilità del professionista presso il quale svolge il tirocinio?

Proposte di modifica dell'art. 7 comma 3 dell'Ordine di Como:

inutilmente gravoso l'onere di trasmettere il verbale di impegno solenne al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, tanto più che tale trasmissione non è prevista per l'impegno solenne dell'avvocato.

Proposte di modifica dell'art. 7 comma 3 dell'Ordine di Cremona:

eliminare la comunicazione del verbale di impegno solenne al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica. Sono d'accordo con l'Avv. Patelli.

Proposte di modifica dell'art. 7 dell'Ordine di Bergamo:

L'articolo impone una riflessione, anche in relazione all'art.41 comma 12 della L.247/12 di non chiara interpretazione, sulle competenze del praticante abilitato all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica: ci si chiede se il praticante, una volta terminato il periodo di tirocinio di 18 mesi possa svolgere l'attività professionale non in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, assumendo mandati in proprio; Ci si chiede inoltre se decorsi i 18 mesi di tirocinio il praticante ha ancora un dominus.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Problematiche sollevate dall'Ordine di Como:

La Commissione ha sollevato alcune questioni problematiche da discutere in Consiglio e da approfondire che di seguito si riassumono:

- Abilitazione sostitutiva : come procedere per chi ha maturato i requisiti per l'abilitazione sotto la previgente normativa e questione dei mandati in corso.
- Come considerare le 20 udienze richieste per lo svolgimento della pratica: 20 giornate di udienza o 20 udienze in materie differenti. Si ritiene di poter considerare valide 20 udienze in materie differenti e di poter conteggiare anche la partecipazione alle riunioni in DTL o mediazione seppur in numero limitato.
- PEC praticanti (si vedano le osservazioni all'articolo 7).

REGOLAMENTO TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI, DEGLI ELENCHI E DEI REGISTRI DA PARTE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI, NONCHÉ LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI TRASFERIMENTO, I CASI DI CANCELLAZIONE E LE IMPUGNAZIONI

TITOLO I - Modalità di tenuta e di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi

Art. 1 - Oggetto del decreto. Definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine. Ai fini del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 2 - Albo degli avvocati.

1. Nell'albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il codice fiscale; c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata; d) la data di iscrizione; e) l'eventuale associazione tra avvocati alla quale partecipa; f) l'eventuale società tra avvocati di cui è socio; g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, registri ed elenchi di cui all'articolo 15, comma 1 della legge; h) l'eventuale data di cancellazione.

2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all'articolo 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel paese di origine.

Proposte di modifica dell'art. 2 comma 2 dell'Ordine di Como:
per gli avvocati stabiliti la legge professionale prevede una sezione speciale dell'Albo (art. 15 comma 1 lett. i).

Art. 3 - Elenchi.

1. Negli elenchi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

2. Il sistema informatico di cui all'articolo 5 alimenta gli elenchi utilizzando i dati contenuti nell'albo.

3. Per le società tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l'elenco dei soci con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno dei soci avvocati, gli ulteriori dati di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Per le associazioni tra avvocati, sono indicati: l'eventuale partita I.V.A., la sede, l'elenco degli associati con i loro dati identificativi nonché, per ciascuno degli associati avvocati, gli ulteriori dati di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4 - Registro ed elenco dei praticanti.

1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; b) l'eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l'Università che lo ha rilasciato; c) il luogo di residenza e il codice fiscale; d) la data di iscrizione; e) la modalità di svolgimento del tirocinio, a norma dell'articolo 41, comma 6, della legge; f) il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'eventuale numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata; g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione; h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio; i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'articolo 41, comma 13 della legge.

2. Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresì indicati: a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio; b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio; c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio; d) l'ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio; e) il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell'Unione europea presso cui svolge il tirocinio; f) la data di inizio e di conclusione dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità indicate alle lettere a), b), c), d) ed e).

Proposte di modifica dell'art. 4 commi 1 e 2 dell'Ordine di Como:

occorre aggiungere il domicilio del praticante (requisito prescritto dall'art. 17, comma 4, della legge professionale) e la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

In alternativa,

Comma 1: la lettera i potrebbe essere sostituita con *“ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge professionale”* Comma 2: nella lettera f, anziché *“conclusione dello svolgimento del tirocinio”* sarebbe meglio utilizzare l'espressione *“rilascio del certificato di compiuto tirocinio”*.

Art. 5 - Tenuta e revisione degli albi, dei registri e degli elenchi.

1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell'ordine utilizzano esclusivamente il sistema informatico realizzato dal Consiglio nazionale forense. Il sistema informatico procede al tracciamento degli accessi tramite registrazioni che consentono di verificare in ogni momento le operazioni eseguite da ciascun utente.

Proposta di modifica dell'art. 5, comma 1 del Coordinamento:

si propone di valutare l'opportunità di una modifica nel senso di prevedere che gli Ordini siano liberi di scegliere il sistema informatico (dei quali molti sono già dotati) e pertanto che possano utilizzare il proprio sistema informatico purché compatibile (o reso compatibile) con quello del CNF. Si propone pertanto di eliminare la parola *“esclusivamente”* e sostituire la stessa *“con un sistema informatico compatibile con quello realizzato dal CNF ovvero quello realizzato del CNF medesimo”*. Si auspica, infine, il massimo confronto con gli Ordini circondariali nella realizzazione del detto sistema.

Proposte di modifica dell'art. 5 comma 1 dell'Ordine di Como:

eccessivo prescrivere che la tenuta avvenga *“esclusivamente”* con modalità informatiche e per giunta con il sistema informatico realizzato dal CNF (non consta che il CNF l'abbia già realizzato e non sono rassicuranti le prescrizioni di cui all'art. 14 – disposizione transitoria; la previsione di tale compito in capo al CNF tramite il richiamo - contenuto nella relazione - all'art. 35, comma 1 lett. u, della legge professionale suona forzato; trattasi inoltre di pesante e illogica limitazione, vista la diffusione e l'ampio e collaudato utilizzo di sistemi di altri programmatori che andrebbero disdettati e dismessi).

Proposte di modifica dell'art. 5 dell'Ordine di Bergamo:

Per quanto concerne il sistema informatico che il CNF andrà a realizzare, si chiede che possa essere compatibile con i sistemi informatici già adottati dai COA, in modo tale da non comportare ulteriori costi ai COA che dovranno dotarsi di nuovo sistema informatico, con ulteriore dispiego di risorse per comprendere un nuovo meccanismo.

2. Quando in conseguenza della revisione dell'albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessità di procedere alla revisione dei dati, ne è data notizia all'iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'iscritto ha facoltà di presentare osservazioni con le medesime modalità.

3. Il sistema informatico esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge.

4. Il sistema informatico accerta, con modalità automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione all'albo corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata.

5. La disposizione del comma 4 si applica anche agli indirizzi di posta elettronica contenuti nell'albo ed immessi nel sistema informatico a norma dell'articolo 14, comma 4.

Art. 6 - Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi.

1. La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi è inserita, con modalità informatiche, nel sistema informatico di cui all'articolo 5. Il sistema informatico può richiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui omesso inserimento non impedisce l'iscrizione, e indica i documenti che devono essere corredati alla domanda prevedendone le relative modalità di trasmissione.

2. Al sistema informatico si accede, alternativamente: a) mediante l'impiego di una smart card; b) mediante l'utilizzo di username e password, comunicate personalmente all'interessato, combinato con un token per la generazione di one time password; c) mediante l'impiego di un username e di una password comunicati personalmente all'interessato.

Proposta di modifica dell'art.6 secondo comma del Coordinamento:
prevedere la possibilità di concedere una seconda password ed accesso ad un delegato, fermo restando la tracciabilità degli accessi.

Proposte di modifica dell'art. 6 comma 2 dell'Ordine di Como:
opinabile ed anacronistica la scelta di consentire all'interessato di accedere al sistema (sia pure tramite username e password o smart card o token).

3. Per l'iscrizione il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili.

4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione in uno degli elenchi di cui all'articolo 15, comma 1, provvede alla stessa. Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati.

5. Per l'avvocato l'iscrizione all'albo costituisce requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge.

6. Per l'iscrizione nei registri e negli elenchi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge, in quanto compatibili.

7. Le disposizioni previste per l'iscrizione dal presente regolamento si applicano anche alle variazioni dei dati.

TITOLO II - Cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi

Art. 7 - Cancellazione su richiesta dell'iscritto.

1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto è inserita nel sistema informatico di cui all'articolo 5. La richiesta deve contenere i dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e le ragioni poste a fondamento della stessa.

Proposta di modifica dell'art.7, comma 1 del Coordinamento:
"si propone di eliminare l'inciso "le ragioni poste a fondamento della stessa".

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili.

Art. 8 - Casi di cancellazione dagli elenchi.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo; b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione.

Art. 9 - Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi.

1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge, in quanto compatibili.

Art. 10 - Comunicazione dell'esecutività della pronuncia di cancellazione.

1. L'esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo nel sistema informatico di cui all'articolo 5 ed è comunicata all'interessato e ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 19, della legge a mezzo posta elettronica certificata con modalità automatizzate.

2. Quando l'interessato non è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO III – Trasferimento

Art. 11 - Trasferimento dell'avvocato.

1. Il sistema informatico di cui all'articolo 5 è realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell'ordine di appartenenza l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

2. Il sistema informatico dà altresì avviso al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del richiedente presso l'albo tenuto dal consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda di cui al comma 1.

3. Il consiglio dell'ordine di provenienza delibera la cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2.

Art. 12 - Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati.

1. Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, in quanto compatibili.

TITOLO IV - Impugnazioni

Art. 13 - Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri.

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge, in quanto compatibili.

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Disposizione transitoria.

1. Il sistema informatico di cui all'articolo 5 è realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di rendere disponibile in tempo reale al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione al Ministero dei predetti indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari sono stabilite, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del responsabile della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

2. Della piena operatività del sistema informatico è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet del Consiglio nazionale forense

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 5, commi 1, agli articoli 3, 4 e 5, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2.

Proposte di modifica dell'art. 14 comma 3 dell'Ordine di Como:

opinabile l'elencazione delle disposizioni la cui efficacia è subordinata alla pubblicazione dell'avviso

ci cui al comma 2.

Proposte di modifica dell'art. 14 comma 3 dell'Ordine di Cremona:

per la operatività del sistema, oltre alla previsione della pubblicazione dell'avviso sul sito, deve stabilirsi la notifica agli ordini data la decorrenza di termini.

Infatti la previsione come contenuta nel Decreto può essere onerosa per i COA.

4. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, i consigli dell'ordine inseriscono nel sistema informatico di cui all'articolo 5 i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data. Nel caso di grave violazione delle disposizioni del presente comma, il consiglio nazionale forense può proporre lo scioglimento del consiglio dell'ordine a norma dell'articolo 33 della legge.

Proposte di modifica dell'art. 14 comma 4 dell'Ordine di Como:

eccessivamente gravoso l'onere previsto dalla norma (per la quale si ribadisce la critica sollevata a proposito dell'art. 5, comma 1).

Proposte di modifica dell'art. 14 comma 4 dell'Ordine di Bergamo:

appare eccessivo lo scioglimento del COA in caso di gravi violazioni nell'inserimento dei dati nel sistema informatico, e si suggerisce di prevedere un sollecito, un richiamo e delle sanzioni solo se i COA non apportano correzioni alle violazioni commesse.

Art. 15 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 - Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITÀ E LE PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE E PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI.

Art. 1 - Oggetto del regolamento. Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) «commissione centrale»: la commissione di cui all'articolo 47, comma 1, della legge; c) «commissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 2, della legge d) «sottocommissione distrettuale»: la sottocommissione di cui all'articolo 47, comma 3, della legge.

Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande.

1. Con decreto del Ministro della giustizia vengono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e sono fissate le modalità di presentazione della domanda. Nel medesimo decreto è rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei luoghi e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la commissione distrettuale provvede a norma del periodo precedente e ne dà pubblicità in una sezione dedicata del sito internet del ministero della giustizia.
2. È consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
3. Sull'ammissibilità delle domande decide senza ritardo la commissione distrettuale formando l'elenco degli ammessi, che è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. Dell'elenco è data comunicazione agli ammessi mediante la sua pubblicazione nella sezione dedicata del sito del ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a ciascun candidato ammesso a mezzo di posta elettronica ordinaria.

Art. 3 - Formulazione e consegna dei temi

1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), della legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed analizzando i principali orientamenti giurisprudenziali.

Proposta di modifica art. 3 comma 1 del Coordinamento:

si ritiene opportuno eliminare l'inciso "analizzando i principali orientamenti giurisprudenziali" già previsto come "eventuale" elemento di valutazione ulteriore in sede di correzione di cui all'art. 5, comma 3.

2. Il tema di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge, è formulato in modo da permettere al candidato di dimostrare la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica, le tecniche di redazione dell'atto, nonché la specifica capacità di versare nell'atto conoscenze generali di diritto sostanziale, unitamente alla dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
3. In un arco temporale compreso tra i centoventi e i sessanta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine il ministero attiva una casella PEC per il presidente di ciascuna commissione distrettuale. Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i sessanta e i trenta minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la chiave privata di decrittazione deve essere scaricato dal presidente della commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui all'articolo 4, comma 1. All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata e redige un verbale in cui

dà atto che la decrittazione è avvenuta dopo l'attivazione del monitoraggio dello spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e le credenziali personali per l'accesso all'area riservata del sito internet del ministero sono fornite anche al presidente della sottocommissione distrettuale ovvero ad un componente della commissione distrettuale cui è affidata la polizia degli esami che si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prima prova scritta, il presidente della commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro ai quali devono essere fornite le credenziali a norma del periodo precedente.

Art. 4 - Svolgimento delle prove scritte

1. Il presidente della corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del ministero dello sviluppo economico – direzione generale attività territoriali, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.

2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.

3. I candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici idonei alla memorizzazione di informazioni, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni non autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori. Gli oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.

4. Il personale preposto alla vigilanza invita i candidati a consentire le operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al periodo precedente ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali. Quando il candidato non consente le operazioni di controllo, il presidente o uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso nel locale degli esami e dichiara che il candidato ha perso il diritto all'esame. Il responsabile del personale preposto alla vigilanza redige un verbale per indicare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, le generalità dei candidati che hanno rifiutato di sottoporsi a controllo, nonché il presidente o il componente della commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che il candidato ha perso il diritto all'esame.

5. Ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7 della legge, la commissione distrettuale stabilisce le modalità per l'assegnazione casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.

6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentano quando la dettatura è iniziata.

7. I candidati devono utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, della data della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.

8. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei.

9. E' escluso dall'esame colui che contravviene alle disposizioni dirette ad assicurare la regolarità dell'esame.

10. L'esclusione è disposta dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, sentiti almeno due componenti della commissione.

Proposte di modifica dell'art. 4 comma 10 dell'Ordine di Bergamo:

Dato l'elevato numero dei candidati, i componenti della commissione che il presidente deve

consultare potrebbero essere ALMENO TRE, anziché due.

11. I candidati ritirati o espulsi non possono lasciare i locali degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

12. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale. Ad essi è affidata la polizia degli esami e sono coadiuvati dal personale preposto.

Proposte di modifica dell'art. 4 comma 12 dell'Ordine di Bergamo:

Dato l'elevato numero dei candidati, nel locale degli esami durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere almeno TRE, anziché due.

13. I componenti della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se si allontanano successivamente dagli stessi, non vi possono rientrare.

14. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

15. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il timbro di riconoscimento della commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale ed il segretario.

16. Il piego di cui al comma 15 non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue, comprese quelle deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a norma del predetto comma.

17. Dopo aver svolto il tema, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione. L'apposizione della sottoscrizione o di altro contrassegno da parte del candidato sui fogli consegnati rende nulla la prova.

18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova, si procede all'operazione di raggruppamento di cui al presente comma e li invita ad assistervi. Alla presenza di almeno quattro componenti di cui al periodo precedente e di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 18.

20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

21. Con decreto del Ministro della giustizia sono determinati, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Le prove scritte si svolgono presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della legge; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Il sorteggio di cui al periodo precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra la composizione delle commissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede. Quando una corte di appello presenta un numero di domande particolarmente elevato, il raggruppamento può essere costituito anche mediante l'inserimento di due o più corti di appello che presentano un più contenuto numero di domande; all'esito del sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati della corte di appello più grande sono ripartiti tra le due o più corti di appello ad essa abbinata e quelli elaborati dai candidati di queste ultime sono corretti da commissioni, individuate mediante sorteggio, costituite presso altre corti di appello.

22. Esaurite le operazioni di cui ai commi 18, 19 e 20, il presidente della commissione distrettuale ne dà comunicazione al presidente della Corte d'appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione ai sensi del comma precedente; il trasferimento ha luogo a cura dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento.

23. Il Presidente della Corte d'appello presso la quale è istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo 46, comma 5, della legge, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna al presidente della commissione distrettuale il quale, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati ivi contenuti e adotta ogni provvedimento organizzativo opportuno.

Art. 5 - Correzione delle prove scritte

1. terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa senza ritardo le linee generali da seguire per rispettare i criteri di valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo da favorire la omogeneità di valutazione in tutte le sedi di esame.

2. La correzione degli elaborati contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi dell'articolo 4, comma 19 è compiuta contestualmente e non si dà apertura della busta piccola contenente il cartoncino bianco di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione distrettuale può disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita. Nel caso di cui al periodo precedente, al trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere provvede autonomamente il segretario o un componente della commissione o della sottocommissione distrettuale.

3. In sede di correzione degli elaborati la commissione e le sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi ai criteri di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresì la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali e la corretta applicazione delle regole processuali.

4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel caso in cui accerti che l'elaborato è, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque si sia fatto riconoscere.

5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

6. All'attribuzione del voto complessivo si procede al termine della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per ultimo. Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario annota immediatamente, su ognuna delle buste piccole contenenti il cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato scritto, il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19.. L'annotazione è sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione e dal segretario. Successivamente

si procede ad inserire nella busta grande, sulla quale è stato apposto il numero progressivo a norma dell'articolo 4, comma 19, i tre elaborati scritti, le tre buste piccole contenenti il cartoncino e il verbale. La busta grande è chiusa secondo le modalità preventivamente stabilite dalla commissione centrale.

Proposta di modifica all'art. 5, comma 6 del Coordinamento:

si propone la semplificare del procedimento successivo alla chiusura della buste

7. Delle operazioni di correzione degli elaborati scritti del medesimo candidato è redatto un unico verbale. Il verbale riporta la data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione degli elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma 2, la somma dei voti riportati rispetto a ciascun elaborato e il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19. Quando l'elaborato è valutato negativamente, se ne dà succinta motivazione.

8. terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati. Delle operazioni del presente comma è redatto verbale in cui si dà atto dell'univoca associazione tra il numero progressivo apposto a norma dell'articolo 4, comma 19, e il nominativo del candidato.

9. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge, riceve dal presidente della commissione distrettuale le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma 8 e l'elenco degli ammessi alla prova orale e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate nell'articolo 4.

10. Il presidente della commissione distrettuale istituita presso la Corte di appello ove si svolge la prova orale stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di due componenti della commissione e del segretario della stessa nonché, ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni di sorteggio di una lettera dell'alfabeto. Il candidato che dovrà sostenere per primo la prova orale è colui il cui cognome inizia con la lettera estratta e che in ordine alfabetico precede gli altri cognomi che hanno inizio con la stessa lettera. L'intervallo temporale tra la data di deposito dell'elenco degli ammessi alla prova orale e l'inizio della stessa non può essere inferiore a un mese né superiore a due.

11. Quando sono costituite una o più sottocommissioni distrettuali, la ripartizione dei candidati da esaminare ha luogo mediante criteri casuali individuati dalla commissione centrale, entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.

Art. 6 - Svolgimento delle prove orali

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la commissione e le sottocommissioni distrettuali predispongono il calendario delle prove orali e ne danno comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del ministero della giustizia. Ove possibile, dell'avvenuta pubblicazione si dà notizia a ciascun candidato a mezzo posta elettronica ordinaria, a cura del segretario della commissione o della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova.

2. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame. Tuttavia, quando sussistano gravi motivi, il candidato può richiedere, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con istanza al presidente della commissione o della sottocommissione distrettuale, corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda su motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, nr. 247.

4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Le domande da rivolgere al candidato sono individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.

Proposte di modifica all'art. 6, comma 4 del Coordinamento:

si propone l'eliminazione del secondo e terzo periodo non condividendo il sistema di individuazione delle domande in via telematica.

5. Il data base e il programma informatico di estrazione delle domande di cui al comma 4 sono realizzati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dalla direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia, che si avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2.

Proposte di modifica all'art. 6, comma 5 del Coordinamento:

si propone la soppressione.

6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, entro quindici giorni dal collaudo, attesta la piena operatività del data base con decreto pubblicato sul sito del medesimo ministero. Fino alla predetta pubblicazione, le commissioni e le sottocommissioni distrettuali predispongono, per ogni seduta, un congruo numero di domande, tra cui il candidato estrae manualmente quelle sulle quali deve rispondere. Per ogni seduta, è redatto un verbale di tutte le domande predisposte dalla commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima dell'inizio delle prove orali, la commissione centrale stabilisce, per ciascuna materia d'esame, il numero minimo di domande da predisporre per ciascuna seduta.

Proposte di modifica all'art. 6, comma 6 del Coordinamento:

si propone l'eliminazione del primo e secondo periodo.

7. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto periodo del medesimo comma e i segretari delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali inseriscono nel data base tutte le domande predisposte per ogni seduta.

8. Al termine di ciascun colloquio la commissione procede alla valutazione del candidato, distintamente per ogni materia. Le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in presenza del segretario.

9. Il segretario registra immediatamente nel processo verbale il punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia, le domande estratte e allo stesso rivolte e, per la sessione d'esame di cui al comma 6, anche tutte le domande predisposte a norma del predetto comma. Quando la prova orale è valutata negativamente, se ne dà succinta motivazione.

10. Il presidente della corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove orali.

Art. 7 - Modalità di alimentazione del data base e costituzione di una commissione permanente presso il Ministero della Giustizia

1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.

2. Presso il ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati

della Corte di Cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all'articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.

3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione è, in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.

4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione permanente provvede ad apportare alle domande contenute nel data base ogni opportuna modifica per consentire un'adeguata valutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare le domande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto a quelle già inserite. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dalla seconda sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.

5. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

Proposta di modifica dell'art. 7 del Coordinamento:
si chiede di abrogare in relazione (se condivisa) alla eliminazione dell'art. 6

Proposte di modifica degli artt. 6 e 7 dell'Ordine di Cremona:
perplexità sulla costituzione del data base e sul sistema di estrazione informatico delle domande per le prove orali. Si ritiene chiaro quanto previsto dall'art. 6 comma 6 che stabilisce la disciplina transitoria circa la estrazione manuale delle domande.

Art. 8 - Certificato per l'iscrizione nell'Albo

1. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 9 - Compensi

1. I compensi dei componenti effettivi e supplenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, dei segretari effettivi e supplenti e del personale preposto alla vigilanza sono liquidati a norma del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», e successivi adeguamenti.

2. Il compenso fisso di cui al decreto indicato al comma 1 è liquidato per intero in favore dei componenti effettivi e supplenti che hanno esaminato, nel corso delle prove scritte ed orali, un numero di candidati pari alla media dei candidati. La media dei candidati è ricavata sommando il numero complessivo di candidati esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati esaminati durante le prove orali e dividendo il risultato ottenuto per il numero dei componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali. Il compenso fisso è altresì liquidato per intero ai componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che hanno esaminato un numero di candidati non inferiore all'ottanta per cento della media dei candidati e non superiore al centoventi per cento della medesima media. Per ciascun componente, effettivo o supplente, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un numero di candidati inferiore all'ottanta per cento della media, il compenso fisso è ridotto in misura pari alla metà dell'importo previsto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni di cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano sono attribuiti a norma del comma 3.

3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, che hanno esaminato un numero di candidati pari o superiore al centoventi per cento della media, è

attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma: a) dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 15 ottobre 1999; b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui al quinto periodo del comma 2 per il numero dei componenti di cui al presente comma.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche con riguardo alla liquidazione dei compensi dei segretari effettivi e supplenti.

5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 è in ogni caso aumentato a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 15 ottobre 1999, e successivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e, per le prove orali, per ogni candidato esaminato.

6. Il compenso dei componenti delle commissioni e del segretario non può essere liquidato in assenza di un'attestazione di quest'ultimo da cui risulti l'inserimento delle domande nel data base a norma dell'articolo 6.

Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Proposta di modifica dell'art 11 del Coordinamento:

appare opportuno coordinare il testo in ragione della recente differita dell'entrata in vigore della nuova normativa dello svolgimento degli esami, ciò anche in relazione emananda regolamentazione della disciplina delle Scuole Forensi